

N. R.G. 27/2024



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'omologazione della **domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII** di **Pierluigi Fantozzi**, nato a Portoferraio (LI) il 09/03/1948 residente in ]

), C.F.: FNTPLG48C09G912L;

**Liliana Burattelli**, nata a Campiglia Marittima (LI) il 22/09/1952 residente in ]

), C.F.: BRTLLN52P61B509O

**Michela Fantozzi**, nata a Piombino (LI) il 23/02/1973 residente in ]

, C.F.: FNTMHL73B63G687D

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con decreto *ex art. 70*, primo comma, C.C.I.I. emesso il 4.4.2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta dai debitori in epigrafe e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l'OCC, entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

2. In data 18.6.2024, il dott. Fabio Serini, investito delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione richiesta. Non sono state formulate osservazioni da parte dei creditori.

3. Il piano di ristrutturazione dei debiti deve essere omologato.

Pierluigi Fantozzi, Liliana Burattelli e Michela Fantozzi hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento parziale del creditore ipotecario AMCO (al 35%), il pagamento dei chirografari (tra cui è annoverato anche lo stesso AMCO per la parte del proprio credito degradata a chirografo) nella misura del 7,3%.



Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 9 anni, con le risorse reddituali dei debitori e segnatamente mediante 108 rate mensili da euro 950 ciascuna.

4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata in data 18.6.2024.

5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.

6. Gli elementi di valutazione evincibili dagli atti inducono a ritenere che la situazione di sovraindebitamento della parte proponente non risulta essere stata determinata da colpa grave, malafede o frode. A tal fine va premesso che non risulta che la parte debitrice abbia condotto uno stile di vita sproporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dall'inadempimento della ditta appaltatrice del natante, necessario per l'attività dello [redacted], che ha costretto lo [redacted] prima a contrarre un finanziamento per poter finanziare il completamento della barca, e poi a dover lavorare personalmente alla costruzione della barca. Ciò ha comportato l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa e dunque il mancato ingresso di risorse che – fino ad allora – avevano consentito di far fronte anche al mutuo fondiario precedentemente contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. L'inadempimento ha dunque dato vita alla procedura esecutiva che ha avuto il nefasto effetto di privare il nucleo familiare dell'abitazione (con necessità di pagamento di una locazione), senza estinguere la posizione creditoria dell'istituto mutuante.

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della colpa lieve, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. d ter), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'*homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo focus nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento



della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

Peraltro, in sede di delibazione dell'operato dei soggetti finanziatori, il Gestore della Crisi non ha riscontrato una valutazione errata del merito creditizio al momento dell'erogazione del finanziamento e ciò corrobora il convincimento del Tribunale in punto di non imputabilità del sovraindebitamento ad una grave negligenza della debitrice.

7. Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.

8. Tenuto conto dell'età dei proponenti, nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano profilandosi il reddito netto mensile ritratto dal rapporto di lavoro dipendente/pensione dei proponenti idoneo a sostenere le spese di mantenimento, nonché a consentire il versamento della rata mensile di € 800, a beneficio dei creditori.

In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.

9. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.

**P.Q.M.**

**Omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti di

**Pierluigi Fantozzi**, nato a Portoferraio (LI) il 09/03/1948 residente in

, C.F.: FNTPLG48C09G912L;

**Liliana Burattelli**, nata a Campiglia Marittima (LI) il 22/09/1952 residente in

, C.F.: BRTLLN52P61B509O

**Michela Fantozzi**, nata a Piombino (LI) il 23/02/1973 residente in

, C.F.: FNTMHL73B63G687D



Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia:

- comunicata a cura della cancelleria al gestore della crisi.
- trascritta a cura dello stesso gestore.
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata al debitore e a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.

Così deciso in Livorno il 19/06/2024.

IL GIUDICE

*Dott. Gianmarco Marinai*

